



Comune di Massarosa
(PROV. DI LUCCA)
SETTORE D - ATTIVITA' PRODUTTIVE

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Approvato con Del. C.C n. 99 del 20.12.2012

***REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI
DI AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEGLI SPETTACOLI CIRCENSI***

SOMMARIO

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.	1	Oggetto
Art.	2	Aree destinate
Art.	3	Definizione dello Spettacolo Viaggiante
Art.	4	Tipologia delle attrazioni
Art.	5	Giochi

TITOLO II **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PARCO DEI DIVERTIMENTI**

Art.	6	Parco tradizionale
Art.	7	Durata del parco
Art.	8	Orario di attività
Art.	9	Allestimento e funzionamento del parco
Art.	10	Sistemazione carovane e automezzi da trasporto
Art.	11	Concessione delle aree
Art.	12	Domande di partecipazione

TITOLO III **MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE NEL PARCO DEI DIVERTIMENTI**

Art.	13	Criteri di rilascio delle concessioni delle aree
Art.	14	Composizione del parco (zona ad espansione sportiva)
Art.	15	Tassa occupazione suolo pubblico
Art.	16	Danni patrimoniali
Art.	17	Obblighi dei partecipanti al parco
Art.	18	Rinuncia di partecipazione al parco
Art.	19	Sostituzioni delle attrazioni
Art.	20	Conservazione dell'anzianità
Art.	21	Banchi alimentari all'interno del parco
Art.	22	Parchi non tradizionali ed aree private

TITOLO IV **MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE AI CIRCHI EQUESTRI**

Art.	23	Concessione aree
Art.	24	Presentazione delle domande
Art.	25	Criteri di concessione
Art.	26	Tassa di occupazione di suolo pubblico
Art.	27	Obblighi dei concessionari

TITOLO V

SANZIONI E VIGILANZA

- Art. 28 Sanzioni
- Art. 29 Vigilanza

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI FINALI

- Art. 30 Rinvio alla legge
- Art. 31 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALE

ART.1

OGGETTO

- 1 Il presente Regolamento, disciplina, ai sensi dell'art. 9 della L.18 marzo 1968 n. 337 e sue norme di attuazione, le modalità di concessione delle aree comunali per coloro che intendono esercitare nel territorio del Comune di Massarosa attrazioni di spettacolo viaggiante e manifestazioni circensi.

ART.2

AREE DESTINATE

- 1 Le attività di cui al precedente art. 1 sono esercitate nell'apposita area denominata "Area ad Espansione Sportiva" situata nella zona posteriore al Polo Scolastico "Medie di Massarosa".
- 2 La concessione di aree private per l'allestimento delle attrazioni di spettacolo viaggiante o delle attività circensi è subordinata al rilascio del nulla osta del Comune.
- 3 I titolari delle concessioni di cui sopra devono provvedere a lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo avuto in concessione, evitando la dispersione di materiale di qualsiasi tipo.

ART.3

DEFINIZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- 1 Sono definiti "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.

- 2 L'allaccio alla rete idrica, elettrica e fognaria dovrà essere autorizzata dal Comune a spese dei titolari delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento degli spettacoli viaggianti e circensi.

ART.4

TIPOLOGIA DELLE ATTRAZIONI

- 1 La tipologia delle attrazioni presenti nei parchi tradizionali è contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'Art. 4 della L. 18/3/68 n. 337 e successive modifiche e integrazioni.
- 2 Le indicazioni delle particolarità tecniche e costruttive, le caratteristiche funzionali e la denominazione delle attrazioni sono quelle previste dall'elenco sopraccitato, aggiornato periodicamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART.5

GIOCHI

- 1 Si intendono per "giochi" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione dei premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta.
- 2 Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il codice identificativo.
- 3 Ogni apparecchio in funzione non può occupare una superficie superiore a mq 2.
- 4 I giochi vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:
 - a) pugnometro
 - b) oroscopo
 - c) soggetto a dondolo
 - d) apparecchio forza muscolare
 - e) calciometro

TITOLO II

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PARCO DEI DIVERTIMENTI

ART.6

PARCO TRADIZIONALE

- 1 Il parco di divertimento tradizionale che ha luogo sul territorio comunale è il Luna Park che si svolge durante il periodo pasquale in occasione della “Fiera del Carmine” .

ART.7

DURATA DEL PARCO

- 2 L'attività delle attrazioni ha inizio di norma il venerdì precedente la domenica di Pasqua e ha una durata di circa di 4 settimane, nel periodo aprile/maggio.

ART.8

ORARIO DI ATTIVITA'

- 1 L'orario giornaliero dell'attività delle attrazioni ha inizio **alle ore 15:00** ed ha termine alle **ore 24:00**.
- 2 Nei giorni di fiera e nei giorni festivi è facoltà degli esercenti iniziare l'attività **alle ore 10:00**.
- 2 Gli esercenti potranno effettuare una pausa dalle ore 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30.

ART.9

ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL PARCO

- 1 L'Ufficio competente impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del Parco (uso degli apparecchi sonori, il rispetto delle norme igienico sanitarie, la pulizia dell'area ecc.).
- 2 Per ciascuna edizione del parco tradizionale "Luna Park", l'Ufficio Attività Produttive fisserà due date per le entrate ed installazione delle attrazioni; non è ammessa l'installazione di attrazioni successivamente alle date di cui sopra.
- 3 Allo sgombero delle aree interessate dovrà provvedersi entro e non oltre il 4° giorno successivo al termine massimo di chiusura del Parco; i titolari delle attrazioni ammesse nell'area del Luna Park non possono lasciare il parco prima del termine dell'edizione annuale prevista, pena la perdita della presenza assegnata, salvo valide motivazioni da documentare all'Ufficio Attività Produttive.
- 4 Durante l'orario di apertura del parco le attrazioni dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate e sempre pronte ad essere fruite dall'utenza.
- 5 Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata ai giochi ed alle attrazioni, **con qualsiasi tipo di veicolo, a motore e non.**
- 6 I partecipanti al Parco nominano ogni due anni un delegato rappresentativo di tutti gli operatori, piccoli, medi e grandi presenti sul parco.

Il rappresentante verrà consultato per le questioni inerenti l'oggetto del Regolamento.

Delle riunioni fra il personale dell'ufficio Attività Produttive e il rappresentante degli operatori dello spettacolo viaggiante è redatto verbale da parte del personale del Comune.

ART.10

SISTEMAZIONE CAROVANE E AUTOMEZZI DA TRASPORTO

- 1 Nella zona parco è vietato il parcheggio di qualsiasi mezzo non strettamente indispensabile per l'esercizio dell'attrazione e/o gioco.
- 2 La sistemazione delle carovane di abitazione e degli automezzi da trasporto ha luogo nelle località appositamente stabilite dall'Ufficio.
- 3 Per le carovane e gli automezzi da trasporto, nessuno escluso, dovrà essere corrisposto la tassa di occupazione del suolo pubblico, **salvo diversa disposizione da adottarsi con Delibera della G.C..**

- 4 Il periodo inerente la validità della concessione di suolo pubblico deve essere comprensivo del periodo inerente la validità della licenza di P.A.

ART.11

CONCESSIONE DELLE AREE

- 1 La concessione delle aree in base al presente regolamento è ammessa solo per l'installazione di attrazioni i cui titolari siano in possesso della Licenza di Polizia Amministrativa rilasciata dal Comune di residenza e degli altri atti previsti la normativa vigente.
- 2 La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento, dal Dirigente, per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dall'atto di concessione, nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

ART.12

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

- 1 Le domande di ammissione al parco tradizionale devono essere presentate entro la fine del mese di febbraio.
- 2 La domanda deve essere redatta in bollo, sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio Attività Produttive, scaricabile dal sito del Comune di Massarosa.
- 3 Nella domanda il richiedente dovrà indicare sotto forma di autocertificazione, per cui la falsa dichiarazione sarà soggetta alle sanzioni penali, stabilite dalla normativa vigente in materia :
- complete generalità
 - residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza
 - codice fiscale o partita iva
 - numero del codice identificativo
 - denominazione ministeriale dell'attrazione e del gioco richiesti, e misura di ingombro (specificando le misure dell'occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane ecc.). La domanda deve contenere l'indicazione di una sola attrazione tranne che per i concessionari permanenti che hanno titolo a installare più di un'attrazione.
 - la licenza rilasciata per esercitare spettacolo viaggiante

- collaudo annuale della giostra, firmato e timbrato da tecnico abilitato
 - polizza assicurativa di ogni attrazione
 - numero delle carovane di abitazione, automezzi, roulotte ecc. con relative misure.
- 4 Le carovane di abitazione, automezzi, roulotte, ecc. devono occupare l'area all'uopo destinata **indicata e così come individuata dal Comune di Massarosa, non prima di 10 gg. antecedenti la data di inizio del Luna Park ed il loro numero e le relative misure devono corrispondere a quanto dichiarato nella domanda stessa : in caso di accertata discordanza, il titolare dell'attrazione verrà escluso dal Luna Park dell'anno successivo.**
- 5 L'Amministrazione si riserva ogni possibile controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

TITOLO III

MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE NEL PARCO DEI DIVERTIMENTI

ART. 13

CRITERI DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI DELLE AREE

1. Le concessioni sono rilasciate dal Dirigente o suo incaricato a chi è in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento ed accertati dall'Ufficio Attività Produttive .
2. I concessionari si distinguono in:
 - a) permanenti;
 - b) di novità;
 - c) a carattere precario;

Ogni esercenti dello spettacolo viaggiante deve far parte, in maniera esclusiva, di una sola delle suddette tipologie di concessionari .
3. Sono concessionari permanenti tutti coloro che hanno maturato presenze al parco per almeno **10 anni.**
4. Sono concessionari precari coloro che hanno maturato almeno 3 anni di presenza.
5. Per apportare un maggior interesse nel Luna Park viene concessa l'installazione di **n. 1 attrazione "novità"** che risulti altamente spettacolare e di grande capacità di richiamo in base allo spazio disponibile.

La partecipazione resta tuttavia subordinata alla presentazione della domanda, con le modalità di cui all'art.13 del presente regolamento.

La classificazione delle attrazioni è quella prevista all'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della L.337/1968 e s.m.i. La concessione come "novità" non consente la ripetizione della

concessione con lo stesso titolo, per gli anni successivi, in quanto non più novità ma attrazione precaria. I concessionari di novità hanno la precedenza su quelli a carattere precario.

6. Il richiedente, titolare dell'attrazione rientrante nelle “**novità**”, dovrà presentare all'Ufficio Attività Produttive, la domanda di partecipazione entro la fine del mese di febbraio, allegando la relazione illustrativa, idonea documentazione fotografica e tecnica attestante l'effettivo carattere di novità dell'attrazione. Alla concessione del posteggio per novità si procede, sentito il delegato dei rappresentanti degli operatori dello spettacolo viaggiante e **subordinatamente alla verifica della disponibilità dello spazio.**

7. **In caso vi siano più domande giudicate qualitativamente paritarie si procederà preferendo quella presentata precedentemente (data e numero di protocollo) al protocollo generale .7.** Saranno rilasciate concessioni a carattere precario, in misura tale da assicurare la completa

occupazione dell'area destinata al parco divertimenti, predisponendo annualmente una graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza
- b) a parità di anzianità di presenza, si avrà riguardo in ordine cronologico alla data e numero di acquisizione al protocollo generale.

8. Chi presenta domanda di partecipazione e successivamente non monta l'attrazione al parco, pur essendo ammesso, non matura la presenza.

9. Saranno escluse dalle assegnazioni, indipendentemente dalla posizione occupata in graduatoria come precari, i titolari delle attrazioni uguali a quelle autorizzate ai concessionari permanenti.

Nel caso che in graduatoria siano inserite utilmente attrazioni uguali e non si verifichi il caso di cui al comma precedente, saranno escluse quelle inserite successivamente alla prima.

10. Ad ogni richiedente per la partecipazione all'edizione annuale del Luna Park, non potranno essere concesse più di tre concessioni per l'installazione di attrazioni; è ammessa l'installazione di un gioco della tipologia di cui all'art. 5 per ogni attrazione concessa.

11. Gli operatori cosiddetti permanenti, ammessi all'edizione annuale del Parco Tradizionale che non montano per due anni consecutivi, decadono dalla posizione assegnata loro nella graduatoria e vengono posizionati in fondo alla graduatoria degli operatori permanenti.

ART14
COMPOSIZIONE DEL PARCO

- 1 Al Parco sono ammessi i concessionari permanenti, individuati nei titolari di attrazioni che hanno partecipato alle edizioni del Luna Park negli ultimi 10 anni ed inseriti nella graduatoria stilata ai sensi dell'art.14 comma 5, i concessionari a carattere precario (che hanno maturato la presenza di 3 anni), e i concessionari titolari delle attrazioni novità.
- 2 L'Amministrazione comunale, con delibera della Giunta Comunale, può annualmente, modificare l'organico del parco relativamente alle attrazioni, compatibilmente con la disponibilità di spazio ed eventuali aggiornamenti dell'elenco delle attrazioni di cui all'Art. 4 della L. 18 /3/68 n.337 e s.m.i..

ART.15
TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. I concessionari di aree sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
2. L'importo della tassa di occupazione di suolo pubblico dovrà essere corrisposto nei termini e con le modalità previste dal vigente "regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".
3. Dovrà essere acquisita la tassa di suolo pubblico entro 1 settimana dal rilascio della licenza di P.A. per i titolari permanenti e precari, mentre per le attrazioni novità dovrà essere corrisposta anticipatamente
4. Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona e/o ditta.

ART.16
DANNI PATRIMONIALI

1. Il titolare della concessione è tenuto a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.
2. La concessione dell'area per il parco successivo è subordinata al risarcimento dei danni che possono essere stati causati al patrimonio comunale dal titolare dell'attrazione, suo familiare o coadiuvante.

ART.17

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI AL PARCO

1. E' vietata ogni forma di sub-concessione.
2. Ogni attrazione deve essere gestita dal titolare dell'autorizzazione, familiare e/o collaboratori che ne abbiano titolo.
3. Resta ferma la responsabilità del titolare (legale rappresentante in caso di società), o suo rappresentante che deve comunque essere presente sul posto.
4. Eventuali assenze del gestore, dovute a comprovati motivi di forza maggiore, devono essere comunicate al Comune per scritto, anche tramite fax o email, con la specificazione del periodo presumibile dell'assenza, del nome e delle generalità del familiare e/o del collaboratore che sostituisce il titolare.
5. L'Amministrazione si riserva ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.

ART.18

RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE AL PARCO

1. La rinuncia di partecipazione al parco, sia per i concessionari permanenti che per i concessionari a carattere precario e di novità, deve essere presentata almeno **30 giorni prima dell'inizio del parco**.
2. **La rinuncia tardiva o la mancata presentazione al parco alla data di inizio comporta per i concessionari permanenti, per i precari, per le novità, l'esclusione dal parco nell'anno successivo.**

ART.19

SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI

1. La sostituzione dell'attrazione, per i concessionari permanenti, è consentita qualora la domanda venga presentata nei termini stabiliti dall'art.14 del seguente regolamento, purchè non venga a creare diretta concorrenza con altra già presente sulla piazza e compatibilmente con le disponibilità di spazio.

2 Non è ammessa la sostituzione di giochi di cui all'art. 5 del presente Regolamento con attrazioni di spettacolo viaggiante di cui all'art.4 L. 18.03.68 N.337.

3 Sia la modifica che la sostituzione di un'attrazione sono consentite, purchè lo spazio a disposizione nell'area Luna Park lo permetta. Nel caso di carenza di spazio, si dà priorità alle modifiche e/o sostituzioni dei permanenti rispetto al passaggio dei precari a permanenti, di cui all'art.15, e tra i permanenti , si dà priorità all'anzianità, a parità di anzianità, si procede secondo la data e numero di acquisizione della domanda al protocollo generale.

ART.20

CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITA'

- 1 Il trasferimento della titolarità dell'attrazione per i concessionari permanenti comporta la conservazione dell'anzianità di piazza acquisita dal precedente titolare.
2. Un'attrazione acquistata non può essere sostituita prima di 2 anni, pena la perdita del diritto alla concessione.

ART. 21

BANCHI ALIMENTARI ALL'INTERNO DEL PARCO

1. L'Amministrazione Comunale può prevedere la concessione, in area appositamente individuata all'interno del parco tradizionale di collocare nelle aree adibite, un banco per la vendita di generi alimentari che verrà assegnato secondo la normativa vigente in materia.

ART. 22

PARCHI NON TRADIZIONALI ED AREE PRIVATE

- 1 Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano anche, per quanto applicabili, le attività dei complessi non costituenti parchi tradizionali.
- 3 Per complesso si intende l'allestimento di un numero di attrazioni, a partire da 2 fino ad un massimo di nove, escludendo dal conteggio i giochi, non costituenti un parco divertimenti.
- 4 Tali complessi non possono operare durante **i parchi tradizionali**.
- 5 Allestimento di spettacoli viaggianti in aree private o pubbliche è subordinato al nulla – osta della Giunta Comunale.

TITOLO IV°

MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE AI CIRCHI EQUESTRI

ART.23

CONCESSIONE DELLE AREE

1. Per la concessione delle aree ai circhi equestri si applicano le disposizioni di cui al precedente art.13 .
2. Gli spettacoli circensi si tengono nell'area di cui al precedente art.2

ART.24

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per ottenere la concessione dell'area per l'installazione di un circo equestre il titolare deve presentare domanda in bollo al Sindaco, specificando quanto segue, sotto forma di autocertificazione, per cui la falsa dichiarazione sarà soggetta alle sanzioni penali stabilite dalla normativa vigente in materia:
 - cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
 - codice identificativo
 - la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
 - la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita iva;
 - se è un circo con animali, allegando l'elenco degli stessi;
 - programma degli spettacoli;
 - autocertificazione delle dimensioni del tendone, il numero dei posti a sedere specificati in licenza;
 - relazione tecnica della struttura e degli impianti;
 - libro tecnico della struttura circense;
 - libretto tecnico animali;
 - il numero delle carovane di abitazione e degli automezzi che dovranno essere autorizzati alla sosta;
 - il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività, comprensivo della data esatta di arrivo e partenza, che dovrà essere rispettata, salvo comunicazione scritta da inoltrare almeno 40 gg. prima della data d'inizio.

- Autodichiarazione di non aver carichi penali pendenti e di non essere stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali. L'eventuale condanna è motivo di non concessione delle autorizzazioni.
2. Il titolare del circo equestre decadrà dal diritto di ammissione per l'anno in corso ed i successivi 3 anni, in caso di mancato rispetto di quanto stabilito dal comma precedente.
 3. Alle domande dovrà essere allegata la fotocopia della licenza di Polizia Amministrativa rilasciata dal Comune di residenza , ed il pagamento dei diritti di istruttoria.
 4. Le domande incomplete e/o prive della documentazione non saranno ritenute valide.
 5. Le domande dovranno pervenire al Comune (data del timbro apposto dal protocollo generale) almeno 60 giorni prima del programmato inizio degli spettacoli e tutta la documentazione necessaria a norma di legge dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima.
 6. Prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale l'interessato dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:
 - planimetria del circo indicante la disposizione ed il numero di posti, l'accesso principale, i corridoi di passaggio, smistamento e servizio, le uscite di sicurezza, l'ubicazione dei carri, centrale elettrica e centrale termica, il posizionamento dei punti luce di sicurezza e dei presidi mobili antincendio;
 - verbale di prova di carico a 600Kg/mq delle gradinate a firma di tecnico abilitato iscritto all'Albo;
 - certificato di omologazione all'origine delle strutture portanti con riferimento alla stabilità con chiare indicazioni ai massimi sovraccarichi ammissibili (vento e neve) e della relativa revisione annuale;
 - certificato di prove di reazione al fuoco del materiale impiegato per la costruzione del telone, attestante le caratteristiche di idoneità dello stesso rilasciato da laboratorio autorizzato;
 - schema dell'impianto elettrico luce, forza motrice e illuminazione di sicurezza con indicazione delle principali sezioni dell'impianto (centrale elettrica, batterie accumulatori, condutture, messe a terra);
 - certificato rilasciato da Ente Pubblico o da professionista iscritto all'Albo attestante la conformità di tutti gli impianti elettrici alle norme C.E.I. 11/13 (impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo all'aperto) con particolare riferimento a :
 - corretto dimensionamento in relazione ai carichi reali;
 - idoneità in relazione alle condizioni di posa;

- relazione tecnica sull'impianto termico indicante la potenzialità dell'impianto il tipo di combustibile usato, la capacità e l'ubicazione del serbatoio l'ubicazione degli organi di manovra e controllo della serranda taglia fuoco nonché una dichiarazione comprovante l'esistenza di una distanza di almeno metri 6 dal tendone (art.19 lett circ. 2039/T4104 del 09.03.1978 Min. del Turismo e Spettacolo);
- relazione della consistenza e caratteristiche dei mezzi antincendio in dotazione;
- certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione ai sensi della L.46/90, per gli impianti tecnologici. In luogo di tale certificato, può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente, purchè lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, ai sensi dell'art. 7.7 del DM dell'Interno 19.08.1996;
- dichiarazione circa il numero e il tipo di estintori in dotazione;
- fotocopia della polizza assicurativa R.C. dalla quale risultino coperti eventuali danni a terzi.

ART.25

CRITERI DI CONCESSIONE

1. In caso di presentazione di richieste di più circhi per lo stesso periodo, si seguirà l'ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo generale.

ART.26

TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. I concessionari di area sono tenuti al pagamento della tassa di suolo pubblico stabilito dall'apposito regolamento comunale.

ART.27

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

- 1. Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione.**
- 2. Nella conduzione dell'attività il titolare può avvalersi della collaborazione di familiari e/o collaboratori che ne abbiano titolo.**

3. **Il titolare del circo, con presenza di animali deve attenersi a quanto contenuto nelle “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” del 10 maggio 2000 emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare”;**
4. **Non sono ammessi sul territorio del Comune di Massarosa, in quanto ritenute incompatibili con le strutture circensi e di spettacolo viaggiante, i circhi che detengono le specie di seguito indicate: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.**
5. **In considerazione dell’assenza di protocolli operativi per il controllo di malattie infettive e diffuse, non possono inoltre, sostare sul territorio comunale i circhi che espongono o utilizzano per gli spettacoli tutti i tipi di rettili.**
6. **Prima dell’inizio dell’attività, il titolare della struttura circense dovrà avere ottenuto il nulla osta igienico-veterinario rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica (Servizio Veterinario) dell’Azienda U.S.L. 12.**
7. Il concessionario è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell’area prospiciente le strutture di pertinenza ed alla pulizia, disinfestazione integrale dell’area a fine attività.
8. Il concessionario è, altresì, tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di Polizia Urbana, delle leggi vigenti in materia di inquinamento.
9. Dovrà essere acquisita concessione del suolo pubblico prima dell’inizio dell’occupazione e prima del ritiro della licenza di P.A .
10. Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra ditta.
11. Il concessionario deve provvedere alla rimozione dei cartelli pubblicitari entro il giorno indicato nel nulla osta rilasciato dal Comando di Polizia Municipale.

TITOLO V

ART. 28

SANZIONI

1) Nel caso di non rispetto di quanto riportato nel Regolamento e nelle prescrizioni allegate alle autorizzazioni eventualmente rilasciate in base al presente regolamento verranno applicate le sanzioni amministrative previste nella Delibera C.C n. 49 del 9.04.2008 e nella Delibera G.C. n. 147 del 16.12.2009.

Ferma restando l’applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con

provvedimento dell'A.C., in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 Novembre 1981 n.689; secondo quanto previsto dall'art.7 bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.

ART. 29
VIGILANZA

1) La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle Ordinanze attuative e l'accertamento delle relative relazioni è affidata, in via principale, agli agenti del corpo di polizia municipale fermo restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge 689/1981. Il Sindaco tuttavia può con decreto motivato abilitare altro personale dipendente del Comune, dipendenti di aziende erogatrice di pubblici servizi all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente indicate nell'atto di nomina.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI
FINALI

ART.30
RINVIO ALLA LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni previste da leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti.

ART.31
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa delibera di approvazione.